

Numero dei lavoratori formati come addetti alle emergenze:

Anche la determinazione del numero di addetti rientra nella responsabilità del datore di lavoro, che assumerà la decisione in merito facendo riferimento al livello di rischio dell'istituto, alle sue caratteristiche geometriche e spaziali e a qualunque altro parametro specifico non standardizzabile (es. presenza di varie tipologie di disabilità, contesti urbani particolari, ecc.), il tutto finalizzato all'attuazione delle procedure

previste nel Piano di Emergenza che avrà elaborato.

Allo scopo di fornire al capo d'istituto uno strumento per operare la scelta suddetta, è stato elaborato un semplice algoritmo di calcolo che consente di determinare quanti addetti antincendio siano da rendere disponibili in base al numero di presenze e al numero di piani da evacuare, l'algoritmo è il seguente:

$$N = k \times P + \frac{A}{170}$$

nel quale:

N = numero di addetti alla gestione delle emergenze;

k = coefficiente adimensionale pari a 1,7;

P = numero di piani fuori terra dell'istituto;

A = numero di persone presenti nell'istituto.

Effettuando una simulazione applicando il suddetto algoritmo, si ottiene una tabella come sotto riportata:

Tab 2. - Tabella di calcolo del numero di addetti alla gestione delle emergenze incendio (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore).

Piani fuori terra	affollam.	addetti	Piani fuori terra	affollam.	addetti	Piani fuori terra	affollam.	addetti
1	100	2	2	100	4	3	100	6
1	200	3	2	200	5	3	200	6
1	300	3	2	300	5	3	300	7
1	400	4	2	400	6	3	400	7
1	500	5	2	500	6	3	500	8
1	600	5	2	600	7	3	600	9
1	700	6	2	700	8	3	700	9
1	800	6	2	800	8	3	800	10
1	900	7	2	900	9	3	900	10
1	1000	8	2	1000	9	3	1000	11
1	1100	8	2	1100	10	3	1100	12
1	1200	9	2	1200	10	3	1200	12

Come si evince dalla tabella, il numero minimo di addetti idoneamente formati presenti durante il periodo di apertura dell'attività con la presenza delle persone non è inferiore a due per piano.

In ogni caso la scelta del numero di addetti operata dal capo d'istituto troverà la sua validazione sul campo tramite almeno due prove di evacuazione durante ogni anno scolastico, come previsto dall'art. 12 del D.M. 26/08/1992.